

Newsletter

sull'**Antiriciclaggio**



PERIODICO DI INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, COMMENTO

newsletter n° 1

In questo numero:

- ▶ editoriale a cura del Dipartimento Nazionale Contrattuale Legale Uilca
- ▶ cosa dice il Contratto Nazionale del credito
- ▶ cosa dice il recente provvedimento Uif – Unità di Informazione Finanziaria del 4 maggio 2011 "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette"
- ▶ cosa dice la legge (articoli utili)

Hanno collaborato a questo numero:

Dipartimento Nazionale Contrattuale Legale Uilca,

Dipartimento Nazionale Comunicazione Uilca,

vignette di Giorgio Sangiorgi,

grafica CV

IL VALORE DELL'ANTIRICICLAGGIO

"Le infiltrazioni criminali nelle attività economiche sono, anche per effetto della crisi, capillari. Le banche sono lo snodo fondamentale nella battaglia contro questa degenerazione. Devono conoscere approfonditamente il cliente e verificarne il rischio di coinvolgimento in attività illecite. La Banca d'Italia continua a stringere le maglie delle regole e dei controlli. Le verifiche condotte presso molte dipendenze bancarie - 120 tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 - hanno mostrato diffuse carenze nello scrutinio della clientela, nella formazione del personale, nella procedura di segnalazioni di operazioni sospette. Il ruolo dei vertici delle banche è cruciale: il contrasto al riciclaggio deve divenire parte della cultura aziendale, anche con opportune politiche di incentivazione e remunerazione del personale"

Il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, all'assemblea di Abi 2010



SAN/II



La newsletter Uilca sull'Antiriciclaggio sarà una pubblicazione periodica diretta ai lavoratori per informare, aggiornare e segnalare ogni novità o provvedimento e meglio consentire la piena applicazione della legge nella loro operatività quotidiana e quindi la loro miglior tutela professionale.

Questa pubblicazione periodica vuole affrontare il problema dall'inizio e dalla fine:

- dall'inizio, effettuando un'analisi della normativa in vigore e ripercorrendo le ragioni che hanno portato a introdurre in Italia una normativa antiriciclaggio;
- dalla fine, approfondendo i comportamenti richiesti al lavoratore, attraverso le recentissime emanazioni della Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia il 1° gennaio 2008, "che rappresenta la Financial Intelligence Unit italiana, ovvero la struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo".

Il primo numero della newsletter Uilca

sull'Antiriciclaggio esce al termine di numerose iniziative che la Uilca ha portato avanti per raccogliere le segnalazioni dei lavoratori, stimolare l'attenzione delle Banche, di Abi e della altre sigle sindacali sulla necessità di intervenire per meglio informare, formare, aggiornare e quindi tutelare i lavoratori, ma soprattutto per applicare una legge con implicazioni di grande importanza, come la lotta al crimine organizzato e al terrorismo.

La newsletter sarà organizzata in diverse sezioni, velocemente consultabili separatamente.

Per la sua costruzione ci avvaliamo di diverse fonti: il testo di legge, le previsioni del Contratto Nazionale del credito, le pubblicazioni di Banca d'Italia e dell'Abi, la normativa della Comunità Europea, la storia della normativa e del contributo diretto che numerosi esperti di diversi ambiti (giuristi, avvocati, magistrati, rappresentanti della Guardia di Finanza.) hanno portato all'interno dei numerosi Convegni organizzati dalla Uilca sul tema dell'antiriciclaggio tra il 2010 e il 2011.



Il Contratto



Il Contratto Nazionale dice che.....

Con riferimento specifico all'Antiriciclaggio il Contratto Nazionale dice solo che...

.....

ARTICOLO 10 – INCONTRO ANNUALE

ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l'impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi) una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le parti.

(omissis)

Comma D) Interventi specifici Punto 3.

misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato, in ordine ai meccanismi introdotti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio

"La cognizione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e della conseguente responsabilità individuale in caso di inosservanza è determinante per la tutela dei lavoratori del settore: per questo riteniamo assolutamente necessario che, accanto a una adeguata formazione aziendale, si sviluppino ulteriori momenti di analisi"

Oronzo Pedio, segretario provinciale Uilca Lecce, Convegno di Lecce 6 febbraio 2010

In occasione della stesura della Piattaforma di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, approvata a larghissima maggioranza dai lavoratori nelle assemblee e di recente presentata all'Abi, sono state formulate proposte sul tema dell'antiriciclaggio, nell'ottica di superare l'approccio di sufficienza delle banche nel far rispettare la norma di legge e stimolarne l'interesse per un impegno attivo e interessato alla lotta alla criminalità. La qualità della formazione del personale, l'adeguamento della strumentazione, l'aggiornamento costante degli operatori, la tutela della riservatezza nelle segnalazioni delle operazioni sospette, non devono essere per le aziende voci di costo, ma strumenti di eccellenza, che conferiscano alle banche un importante ruolo sociale, contribuendo parallelamente alla serenità dei lavoratori, alla valorizzazione dell'attività degli operatori e al rispetto del loro lavoro. Nel prossimo numero le richieste presentate per il rinnovo del Ccnl in tema di antiriciclaggio.

Con riferimento ai "diritti e doveri del personale" il Contratto Nazionale dice anche che.....

ARTICOLO 37- LAVORATORE/LAVORATRICE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE

Il lavoratore/lavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione della pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'impresa. Analogo obbligo incombe sul lavoratore/lavoratrice che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia. Qualora l'impresa, in relazione da quanto previsto dall'art 71 lettera c) e d), intenda rinviare alle risultanze, anche non definitive, del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato.

ARTICOLO 38 – TUTELE PER FATTI COMMESSI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo, ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali, comprese

quelle di assistenza legale sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.

Nei casi di cui sopra, al lavoratore/lavoratrice che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione, fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a cause diverse.

Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore/lavoratrice, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'impresa. Nei casi di cui ai commi precedenti resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei commi 2 e 7 dell'art 37.

Il lavoratore/lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata comunicazione all'impresa.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi 1 e 3 si applicano al lavoratore/lavoratrice anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.



il Dipartimento Contrattuale Legale Uilca dice:

Il lavoratore si sente spesso inadeguato e impotente, vivendo in una costante situazione di disagio e incertezza nell'applicazione della normativa, per le carenze formative che la Uilca ha spesso denunciato e per la complessità della norma, in continua evoluzione a causa della necessità di adeguamento alle tipologie di reato che assumono sempre nuove forme. Anche a causa di ritmi lavorativi serratissimi, non è pienamente consapevole delle conseguenze, sia in ambito disciplinare che in ambito penale, di un suo eventuale comportamento non conforme alla normativa e non sempre è aggiornato sulle sue costanti evoluzioni. Nel prossimo numero gli approfondimenti sulla responsabilità individuale dell'operatore bancario.

il Dipartimento Contrattuale Legale Uilca dice:

Cogliamo l'occasione della recente pubblicazione dell'ultimo provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) del 4 maggio 2011, entrato in vigore il 16 maggio 2011, per cominciare a illustrare i provvedimenti attuativi della normativa predisposti da Banca d'Italia, che coinvolgono direttamente il lavoro bancario.

Scopo dell'adozione del provvedimento "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette" è quello di "... impartire istruzioni omogenee per i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, al fine di ottenere un contenuto informativo quanto più esaustivo e strutturato..."

Fatti i dovuti rimandi alla normativa di legge precedente, e alle definizioni delle fattispecie di reato, degli indicatori di anomalia, delle operazioni sospette (che ci riserviamo di approfondire nei numeri successivi), il provvedimento persegue l'obiettivo di:

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI

a. tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la Uif e i segnalanti, attraverso l'utilizzo del canale telematico;

b. omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti;

c. standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un più agevole accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con processi automatici;

d. integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione o in risposta a specifiche richieste della Uif;

e. sinteticità degli elementi descrittivi dell'operatività segnalata;



Vincenzo Crupi, segretario provinciale Uilca Reggio Calabria sottolinea, nel corso del Convegno Uilca del 2 ottobre 2010 sull'Antiriciclaggio, che "non condividiamo assolutamente la consuetudine di conservare la documentazione cartacea relativa alle segnalazioni di operazioni sospette presso i locali delle singole filiali, anziché in appositi uffici accentrati della Direzione Generale, o altro ufficio a diretto riporto del legale rappresentante o di suo delegato.....non è sfiducia nei colleghi, ma giusto realismo di chi vivendo in contesti "delicati" comprende nache i timori degli uomini e delle donne che sono dietro le burocratiche previsioni legislative".

il Dipartimento Contrattuale Legale Uilca dice:

Il secondo e il terzo capo del provvedimento contengono rispettivamente istruzioni dettagliate sulle modalità e sul contenuto che deve avere la segnalazione e disposizioni che regolamentano il rapporto con la Uif e misure che garantiscano efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

A nostro parere è ancora lontano l'obiettivo di massima tutela del lavoratore segnalante l'operazione sospetta: una criticità avvertita da diverse voci, prima di tutto da Giovanni Castaldi, attuale direttore della Uif, nonché firmatario del provvedimento.

Al riguardo va sottolineato che questo provvedimento è la concreta esplicitazione della necessità di definire binari che rendano certa e uniforme la legge antiriciclaggio e, soprattutto, la sua applicazione, garantendo a priori la possibilità per l'operatore, cioè i lavoratori bancari, di applicare correttamente la normativa e quindi di non correre più il rischio di commettere un reato senza nemmeno saperlo.

- f. controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate;
- g. tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva."

Con l'articolo 4 del provvedimento vengono delineati i presupposti dell'obbligo di segnalazione, presumendo un coinvolgimento attivo dell'operatore:

ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

1. I segnalanti inviano alla Uif una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche

alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'articolo 41 del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

3. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria..."

Nel libro "Normativa anti-riciclaggio e segnalazione di operazioni sospette" il dott. Luca Criscuolo (Uif e Banca d'Italia) scrive:
" Il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette richiede garanzie di anonimato del segnalante, che assicurino tutela all'immagine dell'intermediario e all'incolumità del personale".

La Legge



La Legge dice che...

I primi articoli del d.lgs. 231/2007 contengono le principali linee guida da utilizzare per identificare il reato di riciclaggio, delineandone le fattispecie e l'ambito di applicazione. Nei principi generali è esplicitato il concetto di collaborazione attiva, fonda-

mentale per le successive declinazioni della normativa, da parte dei destinatari della stessa, che diventano soggetti agenti in prima persona nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Prima del D.lgs 231 del 2007 in Italia...

La normativa antiriciclaggio trae origine dall'introduzione del reato di riciclaggio, con la previsione dell'obbligo per gli Uffici della Pubblica Amministrazione e per le banche di registrare i dati relativi alle operazioni di importo superiore a 20 milioni di lire. Viene modificato l'art 648-bis del Codice Penale a seguito dell'entrata in vigore della legge 55 del 1990. L'impianto normativo si consolida con l'entrata in vigore della Legge 197 del 1991: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E FINALITÀ DEL DECRETO

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a)** la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b)** l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c)** l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni

essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano

L'avvocato Giovanni Castaldi, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, all'Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera ha detto:
"Un'azione di prevenzione e contrasto efficace non può prescindere da basi normative esaustive, chiare e razionali. A tal fine si rende necessario un ulteriore sforzo di sistematizzazione a livello legislativo, per superare diverse criticità emerse dall'esperienza... sarebbe auspicabile una nuova delega al Governo per la redazione di un testo unico con possibilità di intervenire anche sull'apparato sanzionatorio..."

idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni per-

tenenti e di comunicazione per pre-

venire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti, avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.

I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.

L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente norma.

